

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 13 giugno 2024 - n. 9053

Sito di interesse regionale «Ex insediamento Stoppani Coatings s.p.a.» ubicato in viale Lombardia n. 2 nei comuni di Brugherio (MB) e Cologno Monzese (MI) - società proponente «Gordon s.r.l.» - Adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006, del documento «Progetto di riqualificazione dell'area ex Stoppani - integrazioni e revisioni all'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 d.lgs. 152/06 a seguito della Conferenza dei servizi» - Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente dei terreni e presa d'atto della proposta di messa in sicurezza delle acque sotterranee

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed in particolare il Capo III «Partecipazione al procedimento amministrativo» e il Capo V «Accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e in particolare il principio «chi inquina paga»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 24 gennaio 2007, n. 4033, avente ad oggetto «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n.30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006», nella ratifica dell'inapplicabilità dell'art. 5 della l.r. n. 30/2006 nei casi di interventi di bonifica ricompresi nel territorio di più comuni, rimandando così alle procedure operative ed amministrative di cui al Titolo V - Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
- 23 maggio 2012, n. 3509 «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti»;
- 20 giugno 2014, n. 1990, di approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
- 23 maggio 2022, n. 5408 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Dato atto che l'Amministrazione titolare della competenza sul procedimento è Regione Lombardia e il Responsabile unico del procedimento è il dott. Dario Fossati, dirigente ad interim della Struttura Bonifiche;

Premesso che nei territori comunali di Brugherio in provincia di Monza e Brianza (MB) e Cologno Monzese in città metropolitana di Milano (MI) è ubicato il sito di interesse regionale denominato «Ex insediamento Stoppani Coatings s.p.a.»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 10481 del 15 ottobre 2009 avente ad oggetto «Approvazione del documento dell'analisi di rischio sito specifica e del progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, dell'area ex Ernesto Stoppani s.p.a., sito in viale Lombardia 2, dei comuni di Brugherio e Cologno Monzese (MI), presentati dalle industrie Bruno Stoppani R.P.S. s.p.a.»;

Dato atto dei passaggi di proprietà che hanno portato, da ultimo con d.d.u.o. n. 14567 del 12 ottobre 2022, alla volturazione in favore della società Gordon s.r.l. dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi approvati con d.d.u.o. n. 10481 del 15 ottobre 2009;

Visto il d.d.u.o. n. 10424 del 10 luglio 2023 avente ad oggetto «Sito di Interesse regionale «Ex insediamento Stoppani Coatings s.p.a.» ubicato in viale Lombardia n. 2 nei comuni di Brugherio (MB) e Cologno monzese (MI) - società proponente «Gordon s.r.l.» - Adozione della determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Diniego all'approvazione del documento «Progetto di riqualificazione dell'area ex Stoppani - Revisione dell'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 del d.lgs. 152/06»;

Richiamati:

- il verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 19 luglio 2023 ai fini di un confronto tra la parte e gli enti coinvolti per il superamento del dissenso e la revisione del documento presentato, trasmesso con nota reg. prot. n. 93018 del 24 agosto 2023;
- la nota del 13 dicembre 2023, agli atti regionali del 15 dicembre 2023 prot. n. 190249 e 190415, con cui la società Tecno Habitat s.r.l., per conto della società Gordon s.r.l., ha presentato il documento «Progetto di riqualificazione dell'area ex Stoppani - Revisione analisi di rischio sito specifica ex art. 242 d.lgs. 152/06 post Conferenza dei servizi»;
- la nota del 20 dicembre 2023 prot. n. 192356, con cui Regione Lombardia ha indetto e convocato la Conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, per valutare il documento sopra menzionato;
- i contributi istruttori pervenuti da parte degli enti, che ritenevano che il documento presentato dalla parte dovesse essere revisionato/integrato:
 - ATS Città metropolitana di Milano del 2 febbraio 2024 prot. n. 21758, acquisito agli atti regionali del 5 febbraio 2024 prot. n. 15907;
 - ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano e Monza Brianza del 5 febbraio 2024 prot. n. 20026, acquisito agli atti regionali del 6 febbraio 2024 prot. n. 16210;
 - Città metropolitana di Milano del 6 febbraio 2024 prot. n. 20633, acquisito agli atti regionali del 7 febbraio 2024 prot. n. 16955;
 - Provincia di Monza e Brianza del 15 febbraio 2024, acquisito in pari data agli atti regionali prot. n. 20589;
 - Comune di Cologno Monzese del 15 febbraio 2024, acquisito agli atti regionali del 16 febbraio 2024 prot. n. 21174;
 - ATS Brianza del 26 febbraio 2024, acquisito agli atti regionali del 27 febbraio 2024 prot. n. 25110;
 - Comune di Brugherio del 27 febbraio 2024, acquisito in pari data agli atti regionali prot. n. 25117;
- la nota del 28 febbraio 2024 prot. n. 25689, con cui Regione Lombardia ha sospeso i termini del procedimento, invitando la società Gordon s.r.l. a trasmettere agli Enti coinvolti le necessarie integrazioni documentali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

Dato atto che la società Tecno Habitat s.r.l., per conto della società Gordon s.r.l., con nota del 25 marzo 2024, agli atti regionali del 27 marzo 2024 prot. n. 36602, ha presentato il documento «Progetto di riqualificazione dell'area ex Stoppani - Integrazioni e revisioni all'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 d.lgs. 152/06 a seguito della Conferenza dei servizi»;

Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di cui sopra;

Dato atto che con nota del 3 aprile 2024 prot. n. 38778, Regione Lombardia ha indetto e convocato la seconda sessione della Conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis per valutare il documento sopra menzionato;

Preso atto del seguente assenso non condizionato nella forma del silenzio assenso:

- Città metropolitana di Milano;

Preso atto altresì che sono pervenuti i seguenti contributi con indicazioni, osservazioni e prescrizioni:

- Provincia di Monza e Brianza del 16 maggio 2024 prot. n. 25141, acquisito in pari data agli atti regionali prot. n. 53761;
- ATS Città metropolitana di Milano del 17 maggio 2024 prot. n. 93203, acquisito agli atti regionali del 20 maggio 2024 prot. n. 54649;
- ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano e Monza Brianza del 21 maggio 2024 prot. n. 80697, acquisito agli atti regio-

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 24 giugno 2024

nali del 22 maggio 2024 prot. n. 55527;

- ATS Brianza del 27 maggio 2024 prot. n. 41048, acquisito agli atti regionali del 28 maggio 2024 prot. n. 57482;
- Comune di Cologno Monzese del 5 giugno 2024 prot. n. 35110, acquisito agli atti regionali del 10 giugno 2024 prot. n. 61547;
- Comune di Brugherio del 6 giugno 2024 prot. n. 24775, acquisito agli atti regionali del 10 giugno 2024 prot. n. 61726;

Considerato che la Conferenza di servizi ha valutato positivamente il documento «Progetto di riqualificazione dell'area ex Stoppiani – Integrazioni e revisioni all'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 d.lgs. 152/06 a seguito della Conferenza dei servizi» con le indicazioni, osservazioni e prescrizioni di cui sopra;

Considerato, in particolare, che, come riportato nella valutazione tecnica di ARPA Lombardia – Dipartimenti di Milano e Monza Brianza del 21 maggio 2024 prot. n. 80697, «non si evincono elementi ostativi al modello concettuale del sito ricostruito e alle elaborazioni di analisi di rischio effettuate, nonché agli interventi proposti di MISP per la sorgente SP e di messa in sicurezza/bonifica con reimmissione per la matrice acque sotterranee»;

Ritenuto pertanto:

- di considerare conclusa l'istruttoria di competenza della Struttura proponente il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006;
- che sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater della legge 241/1990;
- di adottare, per le motivazioni sopra espresse, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indebita e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- di approvare, ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, il documento «Progetto di riqualificazione dell'area ex Stoppiani – Integrazioni e revisioni all'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 d.lgs. 152/06 a seguito della Conferenza dei servizi»;
- di autorizzare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 la società Gordon s.r.l. alla realizzazione degli interventi di MISP per la sorgente suolo profondo previsti nel documento sopra menzionato, quale variante di quanto approvato con d.d.u.o. n. 10481 del 15 ottobre 2009, nel rispetto delle indicazioni, osservazioni e prescrizioni degli enti;
- di prendere atto della proposta di messa in sicurezza della matrice acque sotterranee nel rispetto delle indicazioni, osservazioni e prescrizioni degli enti e di rimandare ad una fase successiva l'eventuale presentazione di un progetto di bonifica per tale matrice, quale variante di quanto approvato con d.d.u.o. n. 10481 del 15 ottobre 2009;
- di richiedere alla società Gordon s.r.l. di presentare un documento che fornisca chiarimenti e risposte finalizzate al recepimento delle indicazioni, osservazioni e prescrizioni degli enti relativamente agli interventi previsti;

Ritenuto di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, in € 40.272,00 pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi di MISP dei terreni, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la società dovrà trasmettere agli enti territorialmente interessati ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, concordando con gli enti di controllo il programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che la società Gordon s.r.l. ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il procedimento oggetto del presente decreto avrebbe dovuto concludersi, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, nel termine di 60 giorni dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione e che tale termine non è stato rispettato per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimento;

Considerato che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque deno-

minati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Bonifiche individuata con d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento organizzativo 2023»;

DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come indebita e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, il documento «Progetto di riqualificazione dell'area ex Stoppiani – Integrazioni e revisioni all'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 d.lgs. 152/06 a seguito della Conferenza dei Servizi» redatto dalla società Tecno Habitat s.r.l., per conto della società Gordon s.r.l.;

3. di autorizzare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 la società Gordon s.r.l. alla realizzazione degli interventi di MISP per la sorgente suolo profondo previsti nel documento sopra menzionato, quale variante di quanto approvato con d.d.u.o. n. 10481 del 15 ottobre 2009, nel rispetto delle indicazioni, osservazioni e prescrizioni degli enti;

4. di prendere atto della proposta di messa in sicurezza della matrice acque sotterranee nel rispetto delle indicazioni, osservazioni e prescrizioni degli enti e di rimandare ad una fase successiva l'eventuale presentazione di un progetto di bonifica per tale matrice, quale variante di quanto approvato con d.d.u.o. n. 10481 del 15 ottobre 2009;

5. di richiedere alla società Gordon s.r.l. di presentare un documento che fornisca chiarimenti e risposte finalizzate al recepimento delle indicazioni, osservazioni e prescrizioni degli Enti relativamente agli interventi previsti;

6. di fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti allegati:

- Provincia di Monza e Brianza del 16 maggio 2024 prot. n. 25141, acquisito in pari data agli atti regionali prot. n. 53761;
- ATS Città metropolitana di Milano del 17 maggio 2024 prot. n. 93203, acquisito agli atti regionali del 20 maggio 2024 prot. n. 54649;
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza del 21 maggio 2024 prot. n. 80697, acquisito agli atti regionali del 22 maggio 2024 prot. n. 55527;
- ATS Brianza del 27 maggio 2024 prot. n. 41048, acquisito agli atti regionali del 28 maggio 2024 prot. n. 57482;
- Comune di Cologno Monzese del 5 giugno 2024 prot. n. 35110, acquisito agli atti regionali del 10 giugno 2024 prot. n. 61547;
- Comune di Brugherio del 6 giugno 2024 prot. n. 24775, acquisito agli atti regionali del 10 giugno 2024 prot. n. 61726;

7. di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, in € 40.272,00 pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi di MISP dei terreni, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

8. che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la società dovrà trasmettere agli enti territorialmente interessati ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, concordando con gli enti di controllo il programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

9. di dare atto che la società Gordon s.r.l. ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii.;

10. di comunicare il presente provvedimento alla società Gordon s.r.l. e di trasmetterne copia alla Città di Cologno Monzese, al Comune di Brugherio, alla Città metropolitana di Milano, alla Provincia di Monza e Brianza, all'ATS Città metropolitana di Milano, all'ATS Brianza e all'ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza;

11. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al soggetto proponente;

12. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad esclusione degli allegati;

13. di dare atto che gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la Struttura «Bonifiche» della Direzione Generale «Ambiente e clima», accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

14. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Dario Fossati